

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002

—————

Istituzione della casa da gioco di Crotona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e di disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi d'Europa poichè da una parte ha mantenuto il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra ha conservato un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Malgrado vari tentativi sul piano legislativo di affrontare il problema per regolamentare il gioco d'azzardo e per concedere altre autorizzazioni per l'apertura di case da gioco, non si è riusciti a pervenire a risultati positivi. Di contro si è assistito ad un proliferare di circoli, associazioni e bische vere e proprie, sparsi su tutto il territorio nazionale, dove si pratica il gioco d'azzardo. In Europa, nel frattempo, i *casinò* autorizzati sono diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Molti italiani si recano nelle case da gioco di Paesi confinanti e, per questi motivi, si ha un notevole esborso di valuta italiana. Il gioco d'azzardo alimenta sempre di più un fervente mercato clandestino, che sfugge ad ogni controllo di legalità e che si contorna di una rete di complicità e di traffici che inquinano la nostra società e allargano la sfera della criminalità organizzata.

L'istituzione di nuove case da gioco, come quella oggetto del presente disegno di legge, consentirebbe di indirizzare i flussi di denaro, oggi nelle mani dei clandestini e della malavita, verso canali leciti e oltretutto funzionali per la vita delle comunità che li ricevono. La necessità di regolamentare la materia è già stata avvertita dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, che, tra l'altro, recitava: «Si impone in tempi brevi una organica previ-

sione normativa per razionalizzare l'intero settore delle case da gioco». Ad oggi, non si è ancora provveduto alla definizione della materia, anche se a favore dell'apertura di nuove case da gioco agiscono numerosi fattori, quali l'esigenza di rispettare la citata sentenza della Corte costituzionale, tanto più dopo un nuovo intervento della stessa Corte che nella sentenza n. 291 del 25 luglio 2001 ha riaffermato la necessità, ora improrogabile, di un'organica regolamentazione della materia su scala nazionale, l'esigenza di adeguare la legislatura italiana a quella europea, di contrastare il gioco clandestino, nonchè di arrestare il flusso di giocatori italiani e il conseguente esborso di valuta nazionale verso le case da gioco di altre nazioni. Sempre di più l'apertura di una nuova casa da gioco, specialmente se in una località turistica, apre la possibilità di produrre redditi per comuni e regioni, da investire in infrastrutture turistiche, e permette di creare, senza investimenti pubblici, nuovi posti di lavoro ad alta remunerazione.

La scelta del comune di Crotona, quale sede di una nuova casa da gioco, è determinata in primo luogo dalla collocazione geografica della città, vera e propria porta della Calabria e dell'Italia meridionale sul Mar Ionio. Crotona è peraltro zona strategicamente sita tra aree ad altissima densità turistica e, in particolar modo, abbraccia tutte quelle località turistiche che vanno dalla zona Nord dal Golfo di Corigliano fino alla zona più a Sud identificata presso il finire del Golfo di Squillace.

Una nuova casa da gioco permetterebbe a Crotona di divenire il punto di riferimento per un vasto bacino di popolazione turistica nazionale ed estera.

Uno scenario di questo tipo potrebbe determinare notevolissime possibilità di sviluppo per tutto il comprensorio crotonese, consentendo alle amministrazioni locali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, soprattutto nella promozione del settore turistico.

In particolare, il presente disegno di legge attribuisce alla regione Calabria il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Crotona su richiesta del sindaco, previa delibera del consiglio comunale (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge la regione disciplini la gestione del *casinò* prevedendo le norme per l'assegnazione ed

i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

L'articolo 4 stabilisce che la titolarità della casa da gioco spetta al comune di Crotona.

L'articolo 5 stabilisce la ripartizione dei proventi dalla gestione tra comune, provincia e regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di esercizio della casa da gioco.

L'articolo 7 dispone l'applicazione alla casa da gioco della previsione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la regione Calabria può autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Crotona.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente della regione Calabria su richiesta del sindaco di Crotona, previa delibera del consiglio comunale.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, il sindaco del comune di Crotona indica quale struttura edilizia deve essere adibita a casa da gioco.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Calabria adotta il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni ventuno;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot machine*;

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Crotona.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito dal comune di Crotona, direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Le modalità per la concessione a terzi dell'esercizio della casa da gioco sono disciplinate dal comune di Crotona, anche in riferimento alle garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni, alle qualità morali ed alle condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto, alle disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed ai relativi controlli, nonché alla possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

Art. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Crotone, con l'obbligo di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 35 per cento alla provincia di Crotone, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 15 per cento alla regione Calabria, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Crotone, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta della regione Calabria, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Crotone o nei comuni limitrofi è regolamentata da disposizioni del consiglio comunale di Crotone.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Crotone si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

